



COMUNE DI GUARDISTALLO

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO

per il servizio di

NOLEGGIO

CON

CONDUCENTE

***REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n° 27 in data 18.07.2003
PUBBLICATO SUL BURT n° 33 in data 13.08.2003***

NORMATIVA:

Legge 15.01.1992 n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)

L.R. n. 14 del 28.02.1984 (Delega delle funzioni amministrative in materia trasporto)

Legge Regionale del 06.09.1993 n. 67 (Norme in materia di trasporto persone mediante servizio di taxi e servizio noleggio) così come modificata dalla Legge Regionale 08.02.1994 n. 18;

Delib. Reg. del 01.03.1995 n. 131 (Criteri per la redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea)

D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada)

DPR 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione ed integrazione del C.d.S.)

D.M. del 20.04.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura)

D.M. 15.12.1992 n. 572 (concernente norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi ed autonoleggio con conducente)

Legge 05.02.1992 n. 104 art. 8

SOMMARIO:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Definizione dei servizi
- Art. 3 Disciplina del servizio
- Art. 4 Condizioni d'esercizio
- Art. 5 Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 6 Commissione comunale consultiva

TITOLO II - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I * AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 7 Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente
- Art. 8 Numero delle autorizzazioni per autovetture
- Art. 9 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 10 Contenuti del bando di concorso
- Art. 11 Valutazione delle domande e formazione della graduatoria
- Art. 12 Presentazione delle domande
- Art. 13 Titoli oggetto di valutazione
- Art. 14 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura
- Art. 15 Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura

CAPO II * ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 16 Caratteristiche delle autovetture
- Art. 17 Contrassegni per le autovetture
- Art. 18 Inizio e sospensione del servizio con autovettura
- Art. 19 Acquisizione del servizio
- Art. 20 Collaborazione alla guida
- Art. 21 Interruzione del trasporto
- Art. 22 Trasporto persone portatrici di handicap
- Art. 23 Trasporto bagagli ed animali
- Art. 24 Tariffe per il noleggio svolto con autovettura
- Art. 25 Orario servizio noleggio con conducente
- Art. 26 Informazione all'utenza
- Art. 27 Contachilometri
- Art. 28 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

CAPO III * VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 29 Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche
- Art. 30 Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 31 Comportamento dell'utente durante il servizio
- Art. 32 Pubblicità sulle autovetture
- Art. 33 Reclami sul servizio

CAPO IV * VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

- Art. 34 Addetti alla vigilanza
- Art. 35 Sanzioni amministrative
- Art. 36 Violazioni e sanzioni

Art. 37 Decadenza dell'autorizzazione

Art. 38 Revoca dell'autorizzazione

Art. 39 Rinuncia dell'autorizzazione

Art. 40 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 Approvazione ed entrata in vigore del regolamento

Art. 42 Norme transitorie

Art. 43 Disposizioni finali

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO CON AUTOVETTURA

TITOLO - I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autovettura con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione Comunale e sono soggetti alle norme del presente Regolamento e gli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio noleggio con conducente svolto con motocarozzetta e autobus, di taxi ed il trasporto pubblico di linea.

Art. 2 Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura assicura il trasferimento dell'utenza che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.

Art. 3 Disciplina del servizio

1. Il servizio di cui all'art. 2 è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme Comunitarie, dalle leggi dello Stato e dalla Regione Toscana.

Art. 4 Condizioni d'esercizio

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. Per ogni titolare è consentito il cumulo di più autorizzazioni per il noleggio con conducente fino ad un massimo del 30 % del numero di autorizzazioni, per autovetture, rilasciate dall'Amministrazione Comunale.
3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o dei collaboratori familiari impiegati alla guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno

Art. 5 Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.
3. L'Amministrazione Comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.
4. L'autorizzazione, rilasciata dal comune, deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

Art. 6 Commissione Comunale consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) Funzionario Comunale Responsabile dell'Area, in cui è inquadrato il servizio di trasporto pubblico, con funzioni di presidente
 - b) Segretario Generale del Comune di Guardistallo;
 - c) Un rappresentante dell'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Guardistallo;
 - d) Un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella regione;
 - e) Un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Qualora le associazioni di cui al comma 1 lettera d) ed e) non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, l'Amministrazione Comunale procede con sorteggio alla nomina dei membri, fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni. In mancanza di segnalazione di uno o più dei suddetti nominativi da parte delle Associazioni Sindacali interessate, entro il termine assegnato dall'Amministrazione Comunale, la Commissione Consultiva in oggetto sarà composta dai membri rimanenti e funzionerà con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ufficio di Polizia Municipale, di categoria non inferiore alla C, che può coincidere con il componente della Commissione comunale consultiva, di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo.
4. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti, o gli amministratori comunali, senza diritto di voto. La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti.
5. La commissione delibera con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione in caso di necessità e comunque entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione che contenga una proposta articolata di ordine del giorno e sia sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.
7. La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune.
8. Altresì la commissione:
- a) propone attività di vigilanza sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento che potranno essere espletate tramite gli uffici comunali;
 - b) promuove indagini conoscitive d'ufficio e su segnalazione degli utenti ;
 - c) segnala problemi e formula proposte alla Commissione Regionale consultiva.
9. La Commissione dura in carica quattro anni.
10. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'approvazione degli atti amministrativi anche in assenza del parere consultivo della commissione.

TITOLO - II

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 7 Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente

1. L'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della strada,
 - b) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa;
 - c) avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Guardistallo, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico sanitaria, di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
 - d) essere proprietario o avere la piena disponibilità, in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio, in regola con:
 1. normativa antinquinamento
 2. attrezzato per portatori di handicap.

- e) non avere riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - f) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta alla riabilitazione a norma di legge;
2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti dai richiedenti alla data di scadenza del bando di pubblico concorso di cui all'art. 9. Il possesso dei requisiti c) e d), invece, sono obbligatori per poter conseguire l'autorizzazione all'esercizio del servizio e, pertanto, i requisiti suddetti, possono essere conseguiti anche dopo tale scadenza, purchè entro il termine utile per consentire il tempestivo rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 14.

Art. 8 Numero delle autorizzazioni per autovetture

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della Legge 15.01.1992 n. 21, per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, l'Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto per la fase transitoria dell'art. 42, stabilisce, con delibera di Giunta Comunale, il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 131 del 01 marzo 1995, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 6.

Art. 9 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

- 1. Le autorizzazioni vengono assegnate in seguito a pubblico concorso a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.
- 2. Il bando di concorso è indetto entro sessanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di Giunta Comunale, che stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, o dispone l'aumento dell'organico ovvero entro il termine suddetto, qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni e per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
- 3. Il bando di concorso è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, e nella versione integrale all'Albo Pretorio del Comune;
- 4. Le domande di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, devono essere presentate entro 20 giorni, dalla suddetta pubblicazione del bando di concorso sul BURT.

Art. 10 Contenuti nel bando di concorso

- 1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - c) requisiti per la partecipazione al concorso;
 - d) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - f) termine entro il quale deve essere convocata la Commissione di concorso per la valutazione delle domande;
 - g) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 11 Valutazione delle domande e formazione della graduatoria

1. L'istruttoria delle domande, l'attribuzione dei punteggi, la formazione e l'approvazione della graduatoria ed il rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura sono effettuate con provvedimento del Responsabile dell'Area in cui è inquadrato il servizio trasporto pubblico.

Art. 12 Presentazione delle domande

- 1. Le domande per le assegnazioni delle autorizzazioni dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune, su carta legale, indirizzate al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Guardistallo. Nella domanda devono essere indicate le generalità, la data e luogo di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) Autocertificazione relativa all'iscrizione al ruolo dei conducenti, presso la CCIA di Pisa, oppure, a scelta del richiedente, copia certificato attestante tale iscrizione;
 - b) documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli di preferenza, come previsto all'art. 8, comma 4, della legge n. 21/1992;

- c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- d) dichiarazione relativa alla disponibilità dell'autovettura e della rimessa di cui all'art. 7, oppure, dichiarazione di impegno ad acquisire tale disponibilità in tempo utile per consentire il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento Comunale.

Art. 13 Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, il Responsabile dell'Area competente, in conformità a quanto stabilito nel bando di concorso e attribuendo i punteggi in esso indicati, procede alla valutazione dei seguenti titoli:
 - a) titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo;
 - b) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente;
 - c) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea;
 - d) altri titoli attinenti alla professione;
 - e) al fine di favorire l'occupazione giovanile, il bando di concorso può prevedere l'attribuzione di punteggi in relazione all'età del richiedente, con norme a favore dei più giovani di età.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti. In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più giovane d'età;
3. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si dovrà far riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso, con riferimento alla data di spedizione o di presentazione al protocollo di questa pubblica amministrazione.

Art. 14 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura.

1. L'Amministrazione Comunale, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione che verrà rilasciata secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.
2. L'Ufficio Comunale competente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, ed entro 60 (sessanta) giorni, acquisita la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, provvede al rilascio dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente regolamento con particolare riferimento alla disponibilità di apposita rimessa sul territorio comunale di Guardistallo nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo. Tale dimostrazione deve essere data, a pena di decadenza, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. Entro il termine suddetto di 45 giorni la documentazione richiesta deve essere presentata al protocollo del Comune di Guardistallo. Non fa fede il timbro di spedizione postale, qualora tale documentazione sia inoltrata tramite raccomandata A/R. Qualora entro il termine suddetto il richiedente, collocatosi al primo posto in graduatoria, non dimostri il possesso dei requisiti suddetti, perde il diritto al rilascio dell'autorizzazione. In tal caso l'autorizzazione verrà rilasciata a chi segue utilmente in graduatoria. A tal fine il Comune può disporre appositi controlli tramite i propri uffici competenti.
4. La graduatoria di merito ha validità di due anni, i posti in organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
5. L'Ufficio competente al rilascio istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni.

Art. 15 Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura.

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'azienda ed è trasferibile in presenza di documento di trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare ed in presenza di almeno una delle seguenti condizioni afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
 - b) aver compiuto 60 (sessanta) anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o idoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per rilascio del noleggio con conducente con autovettura o motocicletta, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare-erede, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo fra gli eredi stessi, ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso

dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

4. L'Amministrazione Comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) Il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, acui volturare l'autorizzazione;
- c) Il concessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura o motocarozzetta, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere acquisizione di una nuova autorizzazione.

CAPO II ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 16 Caratteristiche delle autovetture.

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere conformi alla normativa antinquinamento ed idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 17, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione Comunale, sentita la commissione di cui all'art. 6, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove licenze che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

Art. 17 Contrassegni per le autovetture.

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno recante la scritta:
 - "NOLEGGIO",
 - Comune di "Guardistallo" e lo stemma.
2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta, di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata sulla parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recanti le seguenti scritte:
 - Sulla parte superiore, "Comune di Guardistallo" e "N.C.C.";
 - Al centro lo stemma del comune;
 - Nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.
3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione.
4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Sindaco e depositati presso l'ufficio comunale competente.

Art. 18 Inizio e sospensione del servizio con autovettura.

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 (novanta) giorni dal rilascio oppure dalla voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, non possa attivare la stessa entro i 90 (novanta) giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 (novanta) giorni.
3. Qualsiasi sospensione del servizio dovrà essere comunicata, nel termine perentorio di cinque giorni, al competente ufficio comunale.

Art. 19 Acquisizione del servizio.

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata, ed essere conforme alla normativa in vigore in materia di edilizia, prevenzione incendi, igiene e sanità e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche e comunque fuori dalle rispettive rimesse.

Art. 20 Collaborazione alla guida.

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltreché di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 del Codice Civile.
3. Il titolare che intende avvalersi dello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari, deve preventivamente comunicare al Sindaco i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.

Art. 21 Interruzione del trasporto.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi dovuti a causa di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha il diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 22 Trasporto persone portatrici di handicap.

1. il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozine pieghevoli, stampelle, etc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani – guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 23 Trasporto bagagli ed animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito dei passeggeri.
2. E' altresì obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti; il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 24 Tariffe per il noleggio svolto con autovettura.

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente ed il noleggiatore per importi tariffari compresi tra un minimo ed un massimo di quelli depositati.

Art. 25 Orario servizio noleggio con conducente.

1. Il titolare di autorizzazione di noleggio con conducente, deve effettuare un giorno di riposo la settimana ed un orario giornaliero non superiore a 10 ore e comunicare, al competente ufficio comunale l'orario ed i turni di riposo che intende osservare durante il servizio.

Art. 26 Informazione all'utenza

1. Per garantire all'utenza una adeguata informazione il Comune individuati i luoghi pubblici ove esporre carte comunali con l'indicazione grafica dei luoghi adibiti allo stazionamento dei veicoli per il servizio di noleggio con conducente e l'elenco dei noleggiatori da rimessa, comprensivo dei numeri telefonici.
2. L'informazione all'utenza verrà effettuata anche nelle principali lingue straniere.
3. Il comune stabilisce e pubblicizza un numero di telefono a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare, alla commissione consultiva, di cui all'art. 6, gli eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio.

Art. 27 Contachilometri.

1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Art. 28 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture.

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno 15 (quindici) giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione sia effettuata solo fra titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Guardistallo o con esso confinante;
 - b) il veicolo locato o quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 (trenta) giorni nell'arco dell'anno.
 - d) Sia depositata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia presentata presso le competenti autorità.
2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

CAPO III

VALIDITA'DELL'AUTORIZZAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 29 Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche.-

1. Le autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente Regolamento, nonché ad una verifica dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Le autorizzazioni sono inoltre sottoposte a vidimazione annuale, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio comunale competente, che qualora non siano intervenute modifiche rispetto l'ultima verifica generale, si effettua mediante dichiarazione autocertificata dal titolare dell'autorizzazione.
3. Nel quinquennio che separa le verifiche generali di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale dispone una verifica tecnica ed estetica dei veicoli adibiti al servizio tesa all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale, previsti dal Codice della Strada e dal presente Regolamento.
4. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 (novanta) giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 6, precede alla sospensione delle relative autorizzazioni, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 40.

5. Qualora il veicolo non sia rispondente ai requisiti tecnici ed estetici previsti dal presente Regolamento oppure alle condizioni previste dalle norme del Codice della Strada, su istanza del titolare, l'ufficio comunale competente può concedere una proroga non superiore a 60 (sessanta) giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 40.

6. Qualora il titolare non abbia provveduto a presentare, entro i termini previsti, la documentazione di cui al comma 1 ovvero il veicolo risulti in condizioni assolutamente inadeguate allo svolgimento del servizio oppure non si sia provveduto a sottoporre lo stesso alla verifica nel termine fissato, l'Amministrazione Comunale, sentito il parere di cui alla Commissione di cui all'art. 9, procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 40.

Art. 30 Comportamento del conducente durante il servizio.-

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, senso civico e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto ;
 - c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre idonei ed opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avari o incidente;
 - e) consegnare ai competenti uffici, entro 24 (ventiquattro) ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dagli utenti all'interno del veicolo;
 - f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri o al cronotachigrafo se trattasi di autobus;
 - g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento, da esporre a chiunque ne abbia interesse;
 - h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirle a chiunque ne abbia interesse;
 - i) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autovettura un contrassegno adesivo contenente i seguenti dati: Comune di Guardistallo – nonché il numero dell'autorizzazione;
 - j) ultimare il trasporto anche in caso in cui sia terminato l'orario di servizio;
 - k) comunicare entro 10 (dieci) giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può essere interrotto solo su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito, rientranti nei limiti di capienza dell'apposito vano-bagagli del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
 - g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
 - h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree portuali o aeroportuali, quando previsto;
 - i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.
 - j) Accettare richieste di servizio al di fuori delle rispettive rimesse

Art. 31 Comportamento dell'utente durante il servizio .-

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia se fermi che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;

- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento, previste dal vigente Codice della strada.

Art. 32 Pubblicità sulle autovetture

1. Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale che potrà avvalersi del parere della Commissione consultiva.

Art. 33 – Reclami sul servizio

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Uff. Comunale competente che, esperiti attraverso l' Ufficio Polizia gli accertamenti del caso, procede per l'adozione delle eventuali sanzioni previste dal vigente regolamento

CAPO VI VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Art. 34 Addetti alla vigilanza.-

1. La Vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Guardistallo ed agli Ufficiale ed Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 35 Sanzioni amministrative.-

1. Le violazioni al presente Regolamento sono così punite:
- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689;
 - b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione:
2. L'Amministrazione Comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria:
4. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.
5. In caso di violazioni commesse da un sostituto alla guida, da un collaboratore o nel caso di servizio di noleggio con conducente, da un dipendente dell'impresa di noleggio medesima, l'accertamento è contestato anche al titolare della licenza o dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
6. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente, trasmette la documentazione alla Commissione di cui all'art. 6 e successivamente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.
7. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 5, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie difensive entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.
8. L'Amministrazione Comunale dispone il provvedimento relativo, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 6.

Art. 36 Violazioni e sanzioni.-

1. Chiunque violi le disposizioni di cui ai seguenti articoli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 258,00:
- a) art. 4, comma 5;
 - b) art. 5, comma 4;
 - c) art. 17;
 - d) art. 24, comma 2;
 - e) art. 27;
 - f) art. 28, comma 2;

- g) art. 30 comma 1, lett. a); c); d); e); f); g); h); i); j); k);
- h) art. 30 comma 2 lett. b); g);

2. Chiunque violi le disposizioni di cui ai seguenti articoli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,00 a € 464,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni:

- a) art. 21, comma 3;
- b) art. 27, comma 1, lett. b);
- c) art. 27, comma 1, lett. a); c); e); h); i).

3. Chiunque violi le disposizioni di cui ai seguenti articoli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 a € 464,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni:

- a) art. 19;
- b) art. 22;
- c) art. 30, comma 2, lettere d), f).l)

4. Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di esercizio di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 206,00 a € 516,00.

5. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente con l'autorizzazione non validata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,00 a € 258,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi i 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia ottemperato a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale dispone la revoca dell'autorizzazione.

6. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente con l'autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 a € 464,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione.

7. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di un'impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 a € 464,00. L'Amministrazione Comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni

8. Il titolare dell'autorizzazione che violi, per tre volte nell'arco di 12 (dodici) mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da uno a sette giorni.

9. Il titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza all'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni; quando tale accertamento è avvenuto a seguito di incidente stradale o di altra grave infrazione al Codice della Strada, l'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, dispone la revoca dell'autorizzazione.

10. La sanzione amministrativa accessoria non si applica nei primi due accertamenti della violazione di cui al comma 9 qualora la stessa sia stata commessa da un dipendente o da un collaboratore familiare e a condizione che il titolare abbia attivato, dopo ogni accertamento, tutte le procedure a sua disposizione e consentite dalla Legge affinché l'infrazione non fosse ripetuta. Dopo l'accertamento della terza violazione l'Amministrazione Comunale dispone il provvedimento disciplinare nei confronti del titolare con la sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.

11. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non potrà coincidere con l'eventuale periodo previsto per la sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.

12. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione stessa. L'importo è determinato ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

13. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37 Decadenza dell'autorizzazione .-

1. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 6, dispone la decadenza della licenza nel caso il titolare dell'autorizzazione:

- a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione dal Titolo II – Capo I e li
- b) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimento di sospensione per un periodo complessivo superiore a sei mesi;
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco dell'anno;
- d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente Regolamento;

- e) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio comunale;
 - f) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
 - g) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.
2. L'Ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38 Revoca dell'autorizzazione.-

1. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 6, dispone la revoca della licenza nel caso il titolare dell'autorizzazione:
- a) violi le norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4;
 - b) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - c) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente Regolamento;
 - d) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
 - e) sia incorso più di una volta in violazioni all'art. 36, comma 9 o 10, l'autorizzazione è immediatamente revocata;
 - f) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
 - g) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.
2. L'ufficio Comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 39 Rinuncia dell'autorizzazione.-

1. Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare dichiarazione scritta di rinuncia al comune.

Art. 40 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione.-

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

TITOLO - III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento.-

1. Il presente Regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di noleggio con conducente, sono comunicate alle Organizzazioni di Categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.
2. Il presente regolamento verrà affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi ed entrerà in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

Art. 42 Norme transitorie.-

1. L'organico per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è attualmente determinato, fino all'adozione della delibera di Giunta Comunale di cui all'rt. 8, in n° 1 (una) unità.
2. Le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno facoltà di proporre, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento, su apposita carta legale, i modelli di contrassegno previsto dall'art. 17. Entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data, l'Amministrazione Comunale stabilirà i modelli di contrassegno obbligatori per i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente.

Art. 43 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.